



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 88 DEL 20/01/2020

Servizio GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE ESPROPRI

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE E DI ASSERVIMENTO A SEGUITO DELLA PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI E DEL DEPOSITO DI DOCUMENTI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 22 BIS COMMA 1 DEL D.P.R. 08.06.2001 N. 327 (TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ) E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

DITTA N. 41: MARCHETTO PATRIZIA E MENAGUALE MARIA ANTONIETTA.

PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO: INTERVENTI PER LA SICUREZZA IDRAULICA DELL'AREA METROPOLITANA DI VICENZA.

REALIZZAZIONE DI UN'OPERA DI INVASO SUL FIUME BACCHIGLIONE A MONTE DI VIALE DIAZ NEI COMUNI DI VICENZA E CALDOGNO.

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Direttore della Sezione Difesa del Suolo della Regione Veneto n. 32 del 09/02/2015 è stato disposto, previa comunicazione di avvio del procedimento effettuato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 D.P.R. 327/2001, di approvare il progetto definitivo dei lavori di *“Realizzazione di un'opera di invaso sul fiume Bacchiglione a monte di Viale Diaz nei Comuni di Vicenza e Caldogno”* dell'importo complessivo di € 18.750.000,00, comprensivo della quota di cui al piano particellare di esproprio, con effetti di dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art. 12 DPR 327/2001;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 25 comma 3 ter della L.R. 27/2003 la formale approvazione del progetto costituisce apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

- La medesima legge regionale all'art. 70 comma 2 attribuisce alla Provincia le funzioni di autorità espropriante riferite all'esecuzione di lavori pubblici di competenza regionale;

Visto che in data 25/08/2015 è stata sottoscritta la “*Convenzione per la definizione delle procedure espropriative e di asservimento*” prot. n. 31084 da porre in essere per la realizzazione del progetto citato tra la Regione Veneto e la Provincia di Vicenza, con la quale è stata disciplinata la delega della “Regione” alla “Provincia” delle funzioni di autorità espropriante e delle attività amministrative connesse alla realizzazione dell'opera, previste dalla L.R. 27/2003;

Ritenuto che in base alla Convenzione citata la Regione Veneto, in qualità di soggetto gestore del demanio pubblico – ramo idrico ai sensi e per gli effetti degli artt. 86 e ss. del D.Lgs. 31/03/1998 n. 112, è *promotore dell'espropriazione* delle aree di cui sopra, mentre lo Stato, fino all'attuazione del D.Lgs. 28/05/2010 n. 85 in materia di federalismo demaniale, è *beneficiario dell'espropriazione* e per ciò stesso le aree acquisite andranno intestate al Demanio dello Stato – c.f. 97905270589;

Considerato che con decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo della Regione Veneto n. 2 del 14/01/2020 è stata disposta ai sensi dell'art. 13 comma 5 del DPR 327/2001 la proroga di due anni dei termini di pubblica utilità dei lavori e delle espropriazioni, già stabilito con decreto n. 32 del 09/02/2015;

Dato atto che:

- l'Ufficio per le espropriazioni ha provveduto con comunicazione prot. n. 63642 del 22/09/2015, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 2 del D.P.R. n. 327/2001, a dare notizia alle sigg.re Marchetto Norma nata a Vicenza il 04/02/1924 c.f. MRCNRM24B44L840A (per 1/3); Marchetto Patrizia nata a Vicenza il 08/05/1961 c.f. MRCPRZ61E48L840P (per 1/3); Menaguale Maria Antonietta nata a Montorio al Vomano (TE) il 29/09/1935 c.f. MNGMNT35P69F690N (per 1/3), proprietarie catastali degli immobili censiti catastalmente in Comune di Vicenza al fog. 61 mappali nn. 1, 2, 8, 18, 24, 25, 531, 533, 536 e 549, della data in cui è diventato efficace l'atto che ha approvato il progetto definitivo e della facoltà di prendere visione della relativa documentazione nonché comunicato la possibilità di fornire ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire all'area ai fini della liquidazione della indennità di esproprio e di asservimento;
- con la medesima comunicazione si è altresì provveduto a comunicare ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990 l'avvio del procedimento preordinato alla emanazione del provvedimento di determinazione dell'indennità provvisoria e di occupazione d'urgenza delle aree, invitando i soggetti destinatari della comunicazione a formulare osservazioni in merito nel termine di giorni 20 (venti);
- con provvedimento dirigenziale n. 167 del 25/02/2016 si è provveduto a disporre, ai sensi dell'art. 22 bis del DPR 327/2001, l'occupazione anticipata dei beni immobili citati, necessari alla esecuzione del progetto di cui trattasi, ed a determinare in via provvisoria l'indennità di espropriazione e di asservimento da corrispondere alle proprietarie degli immobili medesimi, sussistendo le condizioni di cui allo stesso art. 22 bis comma 2 lett. b) del DPR 327/2001;
- ai sensi del richiamato art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001, la determinazione dell'indennità provvisoria è stata effettuata senza particolari indagini e formalità;

- l'immissione in possesso è avvenuta in data 04/04/2016 e che in detta sede, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del D.P.R. n. 327/2001, si è proceduto a redigere lo stato di consistenza dei beni occupati contestualmente al verbale di immissione in possesso;

Rilevato che le sigg.re Marchetto Norma, Marchetto Patrizia e Menaguale Maria Antonietta si sono avvalse della facoltà prevista dall'art. 22 bis, comma 1, concernente la presentazione di osservazioni ed il deposito di documenti nel termine di giorni trenta dalla data di immissione in possesso, con comunicazione pervenuta alla Provincia di Vicenza il 04/05/2016 e acquisita agli atti al prot. n. 30689 del 05/05/2016);

Visto che con nota prot. n. 36014 del 25/05/2016 la Provincia ha provveduto ad inoltrare per gli opportuni provvedimenti tutte le osservazioni pervenute da parte dei proprietari interessati a seguito dell'invio del provvedimento di determinazione delle indennità e di occupazione di urgenza delle aree di cui all'art. 22 bis del D.P.R. 327/01;

Dato atto che la Direzione Difesa del suolo della Regione Veneto – Unità Organizzativa Genio Civile di Vicenza ha trasmesso in data 17/01/2020 le controdeduzioni alle osservazioni e richieste presentate dalle proprietarie, controdeduzioni pervenute al prot. n. 2409 in data 17/01/2020;

Rilevato che con la nota citata l'Unità Organizzativa Genio Civile di Vicenza ha chiesto, relativamente all'immobile censito catastalmente in Comune di Vicenza al foglio 61 mappale n. 24, di attendere la conclusione della procedura espropriativa già intrapresa dallo stesso nell'ambito dei *“Lavori di sistemazione idraulica a salvaguardia dell'abitato di Vicenza con realizzazione di rilevato arginale della Roggia Seriola e del Fiume Bacchiglione a monte di Viale Diaz in Comune di Vicenza”*;

Verificato che in data 05/04/2017 la sig.ra Marchetto Norma è deceduta e che in forza di denuncia di successione n. 20825 vol. 9990 del 21/09/2017 RG n.22635 RP n.15578 del 14/11/2017 i beni immobili censiti catastalmente in Comune di Vicenza al foglio 61 mappali nn. 1, 2, 8, 18, ex 24, ex 25, 531, 533, 536, e 549 risultano ora intestati a Marchetto Patrizia nata a Vicenza il 08/05/1961 c.f. MRCPRZ61E48L840P (proprietaria per 2/3) e a Menaguale Maria Antonietta nata a Montorio al Vomano (TE) il 29/09/1935 c.f. MNGMNT35P69F690N (proprietaria per 1/3);

Considerato, sulla base delle risultanze delle controdeduzioni pervenute, di procedere alla rideterminazione dell'indennità provvisoria di espropriazione e di asservimento, secondo quanto riportato nell'allegato 2 da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che:

- in caso di espropriazione al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale spetta un'indennità aggiuntiva, determinata in misura pari al Valore Agricolo Medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata ai sensi dell'art. 40, comma 4 del D.P.R. n. 327/2001;
- in caso di espropriazione qualora le ditte proprietarie non coltivino direttamente il fondo e vi sia, invece, un fittavolo da almeno 1 anno prima della data di dichiarazione di pubblica utilità, al titolare del contratto di fittanza agraria, costretto in tutto o in parte ad abbandonare il fondo, spetterà un'indennità aggiuntiva prevista dall'art. 42 del D.P.R. n. 327/2001, in

misura pari al Valore Agricolo Medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata, previa esibizione del contratto di fittanza agraria regolarmente registrato;

- l'eventuale carattere "irriguo" delle colture effettivamente praticate dovrà essere dimostrato dalla ditta proprietaria con idonea documentazione;
- in caso i beni soggetti ad esproprio siano gravati da ipoteca volontaria, al fine della corresponsione dell'indennità di esproprio, è richiesto che il titolare del diritto di ipoteca produca e trasmetta all'Ufficio scrivente una dichiarazione, con firma autenticata, che autorizzi la riscossione da parte del proprietario espropriando della somma, ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D.P.R. n. 327/2001;
- in caso di asservimento, qualora la ditta proprietaria non coltivi direttamente il fondo e vi sia, invece, un fittavolo da almeno 1 anno prima della data di dichiarazione di pubblica utilità, l'indennizzo per servitù di allagamento indicato andrà ripartito tra il proprietario e il titolare del contratto di fittanza agraria in base alla durata residua del contratto di affitto;

Visto il D.P.R. 08/06/2001 n. 327 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Deliberazione della Giunta della Regione Veneto n. 2373 del 29/12/2011 con la quale è stato approvato l' *"Accordo sul regime indennitario per l'imposizione della servitù di allagamento per la realizzazione degli interventi per la laminazione delle piene"* in ottemperanza di quanto stabilito dall'art. 3 della Legge regionale n. 20 del 16/08/2007;

Visto il DPR 08/06/2001 n. 327 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.2 del 10/01/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;

Richiamato altresì il Decreto Presidenziale n. 11 del 31/01/2019 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 e il Piano Performance 2019/2021;

DETERMINA

1. di prendere atto delle controdeduzioni della Direzione Difesa del Suolo della Regione Veneto – Unità Organizzativa Genio Civile di Vicenza alle osservazioni presentate dalla ditta proprietaria, allegate al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegato 1);
2. di rideterminare per le motivazioni in premessa indicate l'indennità provvisoria di espropriazione e di asservimento relativa ai beni immobili interessati dal progetto di cui in titolo, oggetto di occupazione d'urgenza effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001, nelle misure indicate nell'allegato 2, da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. Di provvedere, ai sensi dell'articolo 22 bis comma 1 del D.P.R. n. 327/2001, alla notifica del presente provvedimento alle proprietarie dei beni immobili indicati nell'allegato 2, con le modalità previste dal comma 4 e seguenti dell'articolo 20 del D.P.R. n. 327/2001;
4. Di stabilire che nel caso di comunicazione nel termine di 30 giorni successivi alla notifica del presente provvedimento, da parte delle proprietarie della condivisione dell'indennità di espropriazione, dichiarazione che è irrevocabile, ai sensi dell'art. 22 bis comma 3 ed art. 20, comma 6 del D.P.R. n. 327/2001, le proprietarie hanno diritto di ricevere un acconto dell'80% dell'indennità di espropriazione e di asservimento e un acconto dell'80% dell'indennizzo per scavo se spettante. Il saldo delle indennità accettate verrà corrisposto a seguito della redazione del frazionamento delle aree interessate dai lavori.
5. Decorsi inutilmente 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, deve intendersi come non concordata la determinazione dell'indennità di espropriazione e di asservimento, e quindi, verrà disposto il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti dell'acconto dell'80% dell'indennità provvisoria non accettata e sarà contestualmente chiesto alla *Commissione competente alla determinazione dell'indennità definitiva* di determinare l'indennità definitiva.
6. In alternativa all'intervento richiesto da questo Ufficio alla *Commissione competente alla determinazione dell'indennità definitiva*, la ditta proprietaria potrà procedere, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, alla designazione ai sensi dell'art. 21 comma 2 del D.P.R. n. 327/2001 di un tecnico di propria fiducia, ai fini dell'attivazione del collegio arbitrale (di cui farà altresì parte un tecnico nominato dalla Regione Veneto e, ove richiesto da chi via abbia interesse, anche uno dal Presidente del Tribunale) per l'avvio del giudizio di determinazione dell'indennità definitiva secondo la procedura di cui all'art. 21 del D.P.R. n. 327/2001.
7. Di dare atto che l'indennità di occupazione temporanea di aree non soggette ad espropriazione, indicata nell'allegato 2 al presente provvedimento, verrà liquidata al termine dell'occupazione.
8. Di dare atto che il rimborso forfettario per la ripresa colturale verrà liquidato alla riconsegna delle superfici occupate.
9. Di dare altresì atto che ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. n. 327/2001, qualora sia corrisposta a chi non eserciti un'impresa commerciale una somma a titolo di indennità di esproprio e di asservimento, all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C, e D, come definite dagli strumenti urbanistici, si applica la ritenuta di cui al D.P.R. n. 917/86. Il soggetto che corrisponde la somma opera la ritenuta nella misura del venti per cento a titolo di imposta. Con la dichiarazione dei redditi, il contribuente può optare per la tassazione ordinaria, col computo della ritenuta a titolo di acconto.
10. Di stabilire che in base all'art. 3 comma 1 della "*Convenzione per la definizione delle procedure espropriative e di asservimento*" prot. n. 31084 del 25/08/2015 tra la Provincia di Vicenza e la Regione Veneto gli oneri espropriativi quantificati con il presente provvedimento sono a diretto carico della Regione Veneto e verranno pagati dalla Provincia di Vicenza ai proprietari e interessati previo accreditamento delle somme necessarie da parte della Regione Veneto;
11. Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).

12. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.
13. Di dare infine atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente T.A.R. ai sensi dell'articolo 53 del D.P.R. n. 327/2001 entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine, fermo restando la giurisdizione del giudice ordinario per controversie riguardanti la determinazione della indennità ai sensi degli artt. 53 e 54 del D.P.R. n. 327/2001.

Il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di 10 anni (ID PROC. N. 740).

Vicenza, 20/01/2020

**Sottoscritta dal Dirigente
(BAZZAN CATERINA)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: Arch. Riccardo Amadori

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Claudia Bragagnolo



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data **17 GEN. 2020** Protocollo N. **24030** Class. Prati. Fasc. Allegati N. 1

Oggetto: Lavori di realizzazione di un'opera di invaso sul fiume Bacchiglione a monte di Viale Diaz del Comune di Vicenza – ID Piano 456 – CUP H33B11000350003.

Procedura espropriativa ai sensi del DPR n. 327/2001 e s.m.i.

Controdeduzioni alle richieste e osservazioni presentate.

Ditta n. 41 – Marchetto Norma – Marchetto Patrizia – Meneguale Maria Antonietta

Comune di Vicenza – Fg. 61 – mapp.li n.ri 1 – 2 – 8 – 18 – 24 – 25 – 531 – 533 – 536 – 549

Alla Provincia di Vicenza
Ufficio Espropri
Contrà SS. Apostoli, 18
36100 Vicenza
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

e p.c. Alla Sig.ra Marchetto Norma
Corso SS Felice e Fortunato, 65
36100 Vicenza

Sig.ra Marchetto Patrizia
Via XXIV Maggio, 10
37126 Verona

Sig.ra Meneguale Maria Antonietta
Via Farinati degli Uberti, 10
37128 Verona

Con riferimento alle richieste e alle osservazioni formulate dai Sig.re Marchetto Norma, Marchetto Patrizia e Meneguale Maria Antonietta, proprietarie dei mappali in oggetto citati, contenute nel verbale di immisione in possesso sottoscritto in data 04/04/2016 e nella successiva nota datata 04/05/2016, pervenuta alla Provincia di Vicenza in data 05/05/2016, n. 30689 di prot., si formalizzano le controdeduzioni allegate alla presente nota. Si rammenta che, per il solo mappale numero 24 del fg. 61, è opportuno attendere la conclusione della procedura espropriativa già intrapresa dal Genio Civile di Vicenza, per la rideterminazione dell'indennità provvisoria da corrispondere.

Per ciò che riguarda la scomposizione dell'indennità di asservimento tra proprietario e fittavolo, riguardante i mappali n.ri 2, 8, 24, 531 e 533 del fg. 61 del Comune di Vicenza, tutti coltivati a seminativo, si allega alla presente una apposita tabella da utilizzare in dipendenza degli anni mancanti alla scadenza del contratto di affitto. Nei mappali in oggetto citati non sono presenti soprasuoli da indennizzare.

Distinti saluti.

ADEMPIMENTI EX ARTT. 4 E 5 L. 241/90:

Responsabile del Procedimento: Ing. Giovanni Paolo Marchetti

Responsabile e referente per l'istruttoria PO: Terzo geom. Giovanni tel. 0444/337843

e-mail: giovanni.terzo@regione.veneto.it

Il Direttore
Ing. Giovanni Paolo Marchetti

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Difesa del Suolo

Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza

Contrà Mure S. Rocco 51 – 36100 Vicenza Tel. 0444337811 – Fax 0444337867

e-mail: geniocivilevi@regione.veneto.it PEC: geniocivilevi@pec.regione.veneto.it

Cod. Fisc. 80007580279

codice univoco Ufficio 4SQJSW

P.IVA 02392630279

SOGGETTO	DOCUMENTO	DATA	RICHIESTE E OSSERVAZIONI	CONTRODEDUZIONI
Marchetto Norma, Marchetto Patri- zia e Meneguale Maria Antonietta	Verbale di immissione in possesso	04/04/2016	CASSA N. 3 Sia mantenuto l'accesso esistente con idoneo tombotto e cancello lungo viale Ferrarin prevedendo il superamento del nuovo argine con raccordo alle quote di progetto	Accolta parzialmente: il cancello e il tombotto esistenti lungo viale Ferrarin saranno mantenuti, la rampa di accesso al m.n. 531 è prevista nelle vicinanze dello spigolo sud-ovest del m.n. 531. In fase esecutiva sarà possibile rivedere la posizione della rampa e studiare la possibilità di realizzarla, in alternativa, nelle vicinanze del cancello esistente
			Sia mantenuta la servitù di passaggio carrajo esistente a carico dei m.n. 534 e 640 di collegamento al fondo m.n. 531 mediante opportuna soluzione progettuale per lo scavalco-mento dell'argine	Accolta nel progetto esecutivo dei lavori
			Sia garantita la continuità idraulica degli scoli tra i vari fondi e la continuità dei passaggi	Accolta nel progetto esecutivo dei lavori
			CASSA N. 4 Si chiede di mantenere l'accesso esistente al fondo (m.n. 8) da viale Ferrarin con idonea soluzione progettuale per lo scavalco-mento dell'argine (nel caso sopprimendo la rampa indicata sul m.n. 24)	Accolta nel progetto esecutivo dei lavori
			Il collegamento tra l'area di cantiere e viale Ferrarin in corrispondenza del m.n. 25 venga il più possibile sul lato sud del fondo	Il collegamento tra l'area di cantiere e viale Ferrarin in corrispondenza del m.n. 25 è stato eliminato nel progetto esecutivo dei lavori e non verrà quindi più realizzato

SOGGETTO	DOCUMENTO	DATA	RICHIESTE E OSSERVAZIONI	CONTRODEDUZIONI
Marchetto Norma, Marchetto Patri- zia e Meneguale Maria Antonietta	Nota n. 30389 di prot.	05/05/2016	Non si concorda con il valore commerciale di riferimento della zona proposto dall'ente espropriante in € 7,00/mq	Non accolta: si confermano i valori €/mq riportati nella relazione estimativa allegata al PPE approvato unitamente al progetto definitivo.
			Si ritiene che l'indennizzo per il danno arrecato alla nostra proprietà e il conseguente depauperamento dovuti all'esproprio, debba prevedere un valore ben superiore a quello da Voi proposto. A tal proposito alleghiamo offerta ricevuta per la vendita del ns. fondo in data 08/05/2015	Non accolta: si ribadisce quanto contro dedotto al punto precedente.
			Si ricorda che il terreno in questione per la determinazione del V.A.M. ricade nella Regione Agraria n. 7 con tipologia culturale seminativo e quindi il V.A.M. è di € 8,45/mq	Accolta: i V.A.M. utilizzati per la redazione del PPE sono quelli relativi alla regione agraria n. 7 che, per i mapali a seminativo, indica un valore a metro quadro pari ad € 8,45

Tabella per la scomposizione dell'indennità di asservimento tra proprietario e fittavolo:

Qualità coltura: **seminativo**, per tutti i mappali sopra citati

Indennità complessiva di allagamento relativa al seminato: **€ 2,94/mq** (vedasi punto 6.3.8. della relazione tecnica illustrativa al PPE del progetto definitivo):

di cui **€ 2,80/mq** relativi alla **perdita di valore del bene** e quindi **spettanti esclusivamente al proprietario del terreno**.
e **€ 0,14/mq** relativi alla perdita di produzione, da suddividere tra proprietario e fittavolo (se presente) in proporzione agli anni mancanti alla scadenza del contratto, secondo la presente tabella elaborata dalla Regione Veneto:

DURATA RE- SIDUA DEL CONTRATTO DI AFFITTO IN ANNI	INCIDENZA PERCENTUALE	IMPORTO DA CORRISPONDERE AL FITTAVOLO €/mq	IMPORTO DA CORRISPONDERE AL PROPRIETARIO (€ 2,80/mq + quota parte di € 0,14) €/mq	TOTALE €/mq
1	1,00%	0,0014	2,9386	2,94
2	2,03%	0,0028	2,9372	2,94
3	3,09%	0,0043	2,9357	2,94
4	4,18%	0,0059	2,9341	2,94
5	5,31%	0,0074	2,9326	2,94
6	6,47%	0,0091	2,9309	2,94
7	7,66%	0,0107	2,9293	2,94
8	8,88%	0,0124	2,9276	2,94
9	10,14%	0,0142	2,9258	2,94
10	11,44%	0,0160	2,9240	2,94
11	12,78%	0,0179	2,9221	2,94
12	14,15%	0,0198	2,9202	2,94
13	15,56%	0,0218	2,9182	2,94
14	17,01%	0,0238	2,9162	2,94
15	18,50%	0,0259	2,9141	2,94

**Realizzazione di un'opera di invaso sul fiume Bacchiglione a monte di Viale Diaz del Comune di
Vicenza e Caldogno**

Procedimento espropriativo:

n.	Individuazione Ditte	MAPP. N.	Superficie tot di esproprio	Coltura in atto	Valore commerciale di riferimento	Indennità di esproprio	Superficie tot di servitù	Valore commerciale di riferimento	Indennizzo servitù di allagamento	Indennizzo per scavo	Superficie tot di occupazione temporanea	Indennità di occupazione temporanea (durata presunta 24 mesi)	Rimborso forfettario ripresa colturale
			mq		€/mq	Euro (€)	mq	€/mq	Euro (€)		mq	Euro (€)	Euro (€)
41	Marchetto Patrizia nata a Vicenza il 08/05/1961 c.f. MRCPRZ61E48L840P (proprietaria per 2/3); Menaguale Maria Antonietta nata a Montorio al Vomano (TE) il 29/09/1935 c.f. MNGMNT35P69F690N (proprietaria per 1/3)												
	COMUNE DI VICENZA - Foglio 61	1	3.878	seminativo	€ 7,00	€ 27.146,00	/				/		
	COMUNE DI VICENZA - Foglio 61	2	2.670	seminativo	€ 7,00	€ 18.690,00	2.887	€ 2,94	€ 8.487,78	€ 3.464,40	2.887	€ 3.368,17	€ 4.041,80
	COMUNE DI VICENZA - Foglio 61	8	3.070	seminativo	€ 7,00	€ 21.490,00	16.793	€ 2,94	€ 49.371,42	/	8.000	€ 9.333,33	€ 11.200,00
	COMUNE DI VICENZA - Foglio 61	18	/	seminativo			/				351	€ 409,50	€ 491,40
	COMUNE DI VICENZA - Foglio 61	24	3.145	seminativo	€ 7,00	€ 22.015,00	27.596	€ 2,94	€ 81.132,24	/	17.911	€ 20.896,17	€ 25.075,40
	COMUNE DI VICENZA - Foglio 61 ex 25	656 657	/	seminativo			/				486	€ 567,00	€ 680,40
	COMUNE DI VICENZA - Foglio 61	531	13.191	seminativo	€ 7,00	€ 92.337,00	59.904	€ 2,94	€ 176.117,76	€ 71.884,80	63.031	€ 73.536,17	€ 88.243,40
	COMUNE DI VICENZA - Foglio 61	533	2.877	seminativo	€ 7,00	€ 20.139,00	17.085	€ 2,94	€ 50.229,90	€ 20.502,00	17.269	€ 20.147,17	€ 24.176,60

n.	Individuazione Ditte	MAPP. N.	Superficie tot di esproprio	Coltura in atto	Valore commerciale di riferimento	Indennità di esproprio	Superficie tot di servitù	Valore commerciale di riferimento	Indennizzo servitù di allagamento	Indennizzo per scavo	Superficie tot di occupazione temporanea	Indennità di occupazione temporanea (durata presunta 24 mesi)	Rimborso forfettario ripresa colturale
			mq		€/mq	Euro (€)	mq	€/mq	Euro (€)		mq	Euro (€)	Euro (€)
	COMUNE DI VICENZA - Foglio 61	536	1.386	seminativo	€ 7,00	€ 9.702,00	/				285	€ 332,50	€ 399,00
	COMUNE DI VICENZA - Foglio 61	549	1.587	seminativo	€ 7,00	€ 11.109,00	/				/		
	Totale					€ 222.628,00			€ 365.339,10	€ 95.851,20		€ 128.590,01	€ 154.308,00
	Acconto 80% indennità di esproprio (ad esclusione dell'indennità relativa al mappale n. 24 al momento sospesa)								€ 160.490,40				
	Acconto 80% indennizzo servitù di allagamento (ad esclusione dell'indennità relativa al mappale n. 24 al momento sospesa)								€ 227.365,49				
	Acconto 80% indennizzo per scavo €								€ 76.680,96				
	Il rimborso forfettario per ripresa colturale e l'indennità di occupazione temporanea verranno liquidati al termine dell'occupazione												

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Caterina Bazzan